

# **MANDATO DOGANALE GENERALE**

Il Mandante conferisce con la presente mandato alla TERGESTEA Casa di spedizioni, già Giulio Valenzin & Co., via Canalpiccolo 2 Trieste, P.IVA IT 00048570329 e alla TPN Casa di spedizioni S.r.l., (di seguito "Mandatario"), con sede in Trieste, Punto Franco Nuovo, mag. 57 bis, P.IVA IT 00389550310, ad operare in dogana in rappresentanza diretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Reg. n. 2913/1992, e/o comunque secondo le modalità che il Mandatario riterrà più opportune, nell'esclusivo interesse del mandante, e tenuto conto della natura particolare delle operazioni da svolgere.

Conferisce altresì mandato alle medesime condizioni al Doganalista, regolarmente iscritto all'Albo, Sig. Guido Valenzin, nato a Trieste il 11.6.1959 iscritto all'Albo Prof., pat. n. 5830 X.

## **Art. 1**

### **(Oggetto del contratto ed incaricati delle operazioni doganali)**

1.1 Il presente mandato regola tutti i rapporti intercorsi tra le parti aventi ad oggetto la conclusione in nome e per conto del Mandante di tutte le operazioni doganali e le relative prestazioni accessorie, ai fini e per gli effetti di cui all'Art. 5 del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE n. 2913/1992).

1.2 Le prestazioni accessorie di cui al comma precedente ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito IVA, ove richiesto od opportuno, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento della suddetta operazione.

1.3 Le operazioni coperte dal presente accordo includono anche le eventuali operazioni connesse o accessorie, quali revisioni di accertamento ed assistenza in dogana, che di volta in volta verranno commissionate, via fax, e-mail o tramite la consegna dei relativi documenti.

1.4 Il Mandatario è inoltre autorizzato ad effettuare pagamenti e riceverne in nome e per conto del Mandante, rilasciandone quietanza.

1.5 Nel caso di nostra richiesta di passaggio della merce a magazzino (anche IVA), il mandato conferito include quando possibile il controllo sommario per nostro ordine e conto della qualità della merce e relativi imballi, l'integrità di eventuali sigilli, nonché la verifica della marcatura e la custodia, in attesa delle istruzioni di consegna della merce.

## Art. 2

### (Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati)

2.1. Nell'esecuzione delle relative attività, i soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali, si atterrano strettamente alle istruzioni del Mandatario, il quale si impegna, a sua volta, a rendere immediatamente nota al Mandante qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento del loro incarico o variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso.

## Art. 3

### (Obblighi del Mandante)

3.1. Il Mandante si impegna a fornire di volta in volta al Mandatario tutti i documenti necessari all'adempimento del presente mandato, in particolare di quelli che precisano la qualità merceologica, la quantità, l'origine doganale preferenziale o non preferenziale ed il valore in dogana delle merci da riportare nella dichiarazione doganale.

3.2. Il Mandante dichiara che le merci oggetto del presente mandato non appartengono, salva espressa indicazione contraria fornita per iscritto caso per caso, alle categorie dei prodotti di seguito menzionate:

- **Beni a duplice uso.** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg.CE n.428/2009 che modifica e aggiorna il Reg. CE n.1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use). Non sono inoltre compresi nell'elenco dei beni a duplice uso indicati nell'allegato 1 alla decisione n.94/942 e successive modifiche del Consiglio UE relativo all'attuazione del Reg. CE 1334/2000 modificato dal Reg. CE 116/08 e Reg. CE 423/07 per le spedizioni in Iran.
- **Prodotti chimici.** I prodotti non sono soggetti alle disposizioni del Reg. CE n.689/2008 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche e successive modifiche ed integrazioni
- **Prodotti che riducono lo strato di ozono.** I prodotti non rientrano fra quelli citati nel Reg. CE 2037/2000, Reg. CE 29/2006, Reg. CE n.1005/2009 relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modifiche ed integrazioni
- **Prodotti e tecnologie militari .** I prodotti non rientrano fra quelli indicati nelle note "MG" in base al Reg. CE n.423/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Prodotti compresi nella dichiarazione di Washington .** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n.338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche ed integrazioni.
- **Beni culturali.** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n.116/09 relativo all'esportazione dei beni culturali, e successive modifiche ed integrazioni
- **Tortura e repressione.** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al reg. CE n.1236/2005 relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, e successive modifiche ed integrazioni
- **Rifiuti.** I prodotti non sono da considerarsi rifiuti e non rientrano nell'elenco di cui al Decreto Legislativo n.22 del 5.2.97 (Decreto Ronchi)e succ. modifiche e integrazioni.

- **Controllo sulla pelle da pellicceria di cane e gatto.** I prodotti non contengono pelliccia di cane e gatto, in conformità del Regolamento CE n. 1523/2007
- **Materiali di armamento.** I prodotti non appartengono ai materiali di armamento di cui alla legge 185/90
- **Gas fluorati ad effetto serra.** I prodotti non rientrano tra quelli interessati dal divieto di immissione in commercio di gas fluorati ad effetto serra di cui a Reg. CE n. 842/06 e successive modifiche ed integrazioni.

3.3. Il Mandante dichiara che le merci importate e loro imballaggi sono in regola per quanto riguarda le etichettature e che non presentano marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 commi 49 e 49 bis, nonché del D.L. 135 del 25.9.2009 art.16).

3.4. Il Mandante solleva e tiene indenni il mandatario ed i suoi eventuali sub-mandatari da ogni responsabilità od onere, inclusi i costi per spese legali, connessi all'espletamento del presente mandato e venutosi a determinare per cause ad egli esclusivamente ascrivibili, qualora p.e., anche per responsabilità del suo fornitore, fornisca documenti o informazioni incomplete o non veritiere.

#### **Art. 4**

##### **(Poteri del Mandatario e degli altri incaricati)**

4.1. Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali di cui il Mandatario si dovesse eventualmente avvalere, ogni e più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime e le altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del mandato e di tutte le operazioni accessorie ed affini.

4.2. Il Mandante delega espressamente i Doganalisti incaricati della presentazione della dichiarazione doganale, a compilare ed a sottoscrivere per suo conto il modello D.V.1. A tal fine, il Mandante dichiara in virtù della presente quanto segue:

- le informazioni relative agli elementi costitutivi del valore in dogana della merce ed i valori indicati sulle fatture di importazione corrispondono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per dette merci;
- non esistono restrizioni sulla cessione o sull'utilizzazione delle merci importate dal mandante;
- non esistono legami fra il mandante e le società venditrici ai sensi dell'art.143 del Reg. CE 2454/93;
- nessuno degli elementi previsti dall'art.32 del Codice Doganale Comunitario, tra quelli da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, sono da includersi nelle transazioni di cui trattasi ad esclusione delle spese di trasporto ed assicurazione quando non comprese nel prezzo di fattura;

- Il mandante si impegna ad adempiere agli obblighi imposti dal D.L.223 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani) nonché a fornire tutte le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'Amministrazione Finanziaria dovesse eventualmente richiedere ai sensi dell'art. 181 bis del Reg. CE 2454/93.

#### **Art. 5.( Sostituzioni)**

5.1 Il mandante dà facoltà al mandatario di farsi sostituire da altre persone, conferendo loro analogo potere.

#### **Art. 6. (Validità e recesso delle parti)**

6.1 Il presente contratto resta valido sino a revoca scritta da parte di una delle parti, con un preavviso di almeno 30 giorni.

#### **Art. 7 (Foro competente)**

7.1 Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Trieste.

#### **Art. 8 (Condizioni generali di contratto)**

8.1 Il presente mandato si intende svolto alle condizioni generali di contratto reperibili sul sito [www.tergestea.com](http://www.tergestea.com), ed in subordine le Condizioni Generali praticate dagli Spedizionieri Italiani, reperibili sul sito [www.fedespediti.it](http://www.fedespediti.it), che quindi si danno per lette ed approvate per intero. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole: 5. *Termini di consegna*, 9. *Diritto di ritenzione*, 11. *Responsabilità*, 12. *Danni occorsi in tratta ignota*, 13. *Danni indiretti* e 14. *Reclami*, sono specificatamente approvate e sottoscritte.